

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: ANGRISANI)

Roma, 12 giugno 2019

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

**(1146) Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,  
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;

ricordato preliminarmente che nella sua raccomandazione 2012/417/UE sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, del 17 luglio 2012, la Commissione europea – dopo aver evidenziato che le politiche di accesso aperto (*Open access*) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares*, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (considerando n. 5), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (considerando n. 6) – ha sottolineato che “l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche” (considerando n. 10).

Il 25 aprile 2018, la Commissione ha adottato la raccomandazione 2018/790/UE, che, nel sostituire la precedente raccomandazione 2012/417/UE, ne ha confermato i principi. Per quanto riguarda i tempi entro cui deve avvenire la ripubblicazione *on line* a titolo gratuito, la Commissione ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, “preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)”;

considerati, in particolare, gli emendamenti 1.2 e 1.3, che aumentano i tempi rispettivamente, da 6 a 12 mesi dalla prima pubblicazione a fini di lucro per le opere delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e da 12 a 18 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali;

ricordato che la raccomandazione, nell'ordinamento europeo, è priva di efficacia vincolante;

valutata, quindi, l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

Luisa Angrisani

---

Al Presidente  
della 7<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E